

**Osservazioni al documento posto in consultazione pubblica da Banca d'Italia  
recante "Disposizioni in materia di adeguata verifica della clientela"  
- Giugno 2018 -**

Assofin, Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare, nel ringraziare per l'opportunità di formulare osservazioni sul documento posto in consultazione riguardante le nuove disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, esprime apprezzamento per la bozza del provvedimento, passaggio normativo essenziale per il completamento della disciplina in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Il decreto legislativo n. 231/2007, come modificato dal recente decreto legislativo n. 90/2017, è intervenuto sui principi ed i concetti chiave della disciplina, demandando a Banca d'Italia ed al MEF il compito di definirne i dettagli. È fondamentale, per gli intermediari bancari e finanziari, disporre di indicazioni specifiche sulla corretta esecuzione delle procedure di adeguata verifica della clientela. Si riportano di seguito osservazioni e richieste di chiarimento formulate dalla scrivente Associazione sul documento posto in consultazione:

DISPOSIZIONI PRELIMINARI	
<p><b>Definizioni</b></p> <p>33) "titolare effettivo":  <b>a. la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, "titolare effettivo sub 1");</b>            (...)</p>	<p>Il punto a) della definizione di "titolare effettivo" chiarisce che si deve considerare tale <i>"la persona fisica o le persone fisiche per conto delle quali il cliente instaura un rapporto continuativo o realizza un'operazione (in breve, "titolare effettivo sub 1")"</i>.</p> <p>Il fatto che sia stato aggiunto, rispetto alla formulazione precedente, il riferimento al "rapporto continuativo", potrebbe essere inteso nel senso che l'intermediario sia tenuto a chiedere al cliente persona fisica, anche in fase di apertura di rapporti continuativi, chi sia il titolare effettivo del rapporto stesso. Tale interpretazione parrebbe in contrasto con quanto affermato sul titolare effettivo "sub 1" sia nel d.lgs. 231/2007, come modificato dal d.lgs. 90/2017, sia nella restante parte delle disposizioni in consultazione. Infatti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nel d. lgs. 231/2007, all'art. 1, comma 2, lettera pp) viene definito "Titolare effettivo", <i>la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è</i></li> </ul>



<p><i>b. nel caso in cui il cliente e/o il soggetto per conto del quale il cliente instaura un rapporto continuativo ovvero realizza un'operazione siano entità diverse da una persona fisica, la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'entità oppure il relativo controllo o che ne risultano beneficiari (in breve, "titolare effettivo sub 2"). In particolare, in caso di società di capitali o altre persone giuridiche private, anche se con sede all'estero, e trust espressi, indipendentemente dal relativo luogo di istituzione e dalla legge ad essi applicabile, il titolare effettivo sub 2) è individuato secondo i criteri di cui agli articoli 20 e 22, comma 5, del decreto antiriciclaggio; gli stessi criteri, si applicano, in quanto compatibili, in caso di società di persone e di altri soggetti giuridici, pubblici o privati, anche se privi di personalità giuridica;</i></p>	<p><i>resa o l'operazione è eseguita".</i></p> <p>- nella sezione IV della Parte Seconda delle disposizioni in consultazione viene affermato che <i>"le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo si presumono effettuate per conto del cliente-persona fisica intestatario del rapporto"</i>. La più che condivisibile presunzione di coincidenza tra cliente-persona fisica intestatario del rapporto e titolare effettivo dello stesso dovrebbe portare a limitare l'obbligo di identificazione del titolare effettivo di cliente quale persona fisica alle sole operazioni occasionali e non anche ai rapporti continuativi.</p> <p><b>Si chiede pertanto di confermare che l'identificazione e la verifica sulla titolarità effettiva debba essere effettuata soltanto per i clienti diversi dalle persone fisiche e, nel caso di clienti persone fisiche, solo quando questi compiano operazioni occasionali.</b></p> <p>Con riferimento all'identificazione del Titolare Effettivo "sub 2", <b>si ritiene opportuno chiedere chiarimenti su alcuni casi specifici.</b> In particolare si chiede se possibile di:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dettagliare il livello di profondità delle verifiche da effettuare, in relazione alla tipologia di clientela (es. società di capitali) ed all'ipotesi di impossibilità di individuare in maniera univoca la titolarità effettiva dall'esame dell'assetto societario, così come previsto all'art. 20, punto 3 del d.lgs. 231/2007, prima di poter adottare il criterio "residuale" di cui al punto 4 dell'art. 20 del medesimo decreto;</li><li>- nei casi di società le cui caratteristiche determinino l'applicazione del criterio cosiddetto residuale specificare se si debba comunque risalire nella catena del controllo per individuare il Titolare effettivo; non sono infatti rari i casi in cui l'individuazione dei titolari effettivi nelle figure aziendali di vertice che ne determinano nella pratica l'operatività è congruente con la valutazione dei rischi riciclaggio sottesa all'individuazione dei titolari effettivi mentre risulta onerosa e infruttuosa l'investigazione degli assetti proprietari ispirata al criterio del 25% di proprietà che porta a dover acquisire informazioni su soggetti che, ancorché proprietari di quote societarie non marginali, sono estranei ai rapporti</li></ul>
---	--



	<p>posti in essere dalle aziende a cui partecipano finanziariamente e dal rischio che possano essere utilizzati per finalità illegali;</p> <p>- chiarire, almeno a titolo esemplificativo, se in situazioni particolari come ad esempio i condomini, i fallimenti e i tribunali, il titolare effettivo possa essere individuato, rispettivamente, nell'amministratore condominiale, nel curatore fallimentare, nel presidente del tribunale.</p>
--	--

## PARTE PRIMA - VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

<p><b>Sezione III – Profilatura della clientela</b></p> <p><i>L'elaborazione del profilo di rischio si basa, per quanto possibile, su algoritmi e procedure informatiche. I destinatari assicurano che la classe di rischio proposta in automatico dai sistemi informatici sia coerente con la propria conoscenza del cliente. In ogni caso, l'assegnazione finale del cliente ad una classe di rischio deve essere sempre <b>validata</b> dal destinatario, anche nel caso di conferma di quella automatica proposta dal sistema informatico. L'abbassamento del livello di rischio o dei controlli da parte degli operatori deve essere circoscritto a casi eccezionali e va dettagliatamente motivato per iscritto.</i></p>	<p>In merito all'elaborazione ed assegnazione del profilo di rischio alla clientela, le disposizioni attuative, pur sottolineando l'importanza di fare affidamento per quanto possibile a procedure informatiche ed algoritmi, prevedono che <i>“in ogni caso, l'assegnazione finale del cliente ad una classe di rischio deve essere sempre validata dal destinatario”</i>.</p> <p>A tale proposito, si chiede se possibile di indicare in <b>maniera più chiara e dettagliata quali siano le aspettative nei confronti dei destinatari delle disposizioni quando si fa riferimento ad una procedura di “validazione”</b>. Risulterebbe infatti estremamente oneroso prevedere una validazione manuale di ogni singolo profilo di rischio calcolato automaticamente dai sistemi informatici adottati dai destinatari delle disposizioni.</p>
--	---

## PARTE SECONDA – OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

<p><b>Sezione II – Ambito di applicazione</b></p> <p><i>Le attività di adeguata verifica di cui alle lettere da a) a d) della Sezione I sono effettuate almeno nei momenti e nelle circostanze di seguito indicati:</i></p> <p>a) <i>quando si instaura un rapporto continuativo;</i></p> <p>b) <i>quando viene eseguita un'operazione occasionale disposta dal cliente che comporta la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento</i></p>	<p>La nuova disciplina prevede che si debba procedere all'adeguata verifica della clientela in occasione dell'esecuzione di un trasferimento di fondi per via elettronica superiore a 1.000 euro così come definito all'art. 3 paragrafo 1, punto 9 del Regolamento 847/2015.</p> <p>Si chiede di chiarire se tra le fattispecie per le quali è previsto l'obbligo di adeguata verifica per importi superiori a 1.000 euro si debba considerare anche qualunque forma di utilizzo di una linea di credito rotativo</p>
--	--



<p><i>di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con un'operazione unica o con più operazioni frazionate, ovvero che consista in un trasferimento di fondi superiore a 1.000 euro.</i></p>	<p><b>o di una carta prepagata per un trasferimento di fondi verso un soggetto terzo.</b></p>
<p><b>Sezione III – L'identificazione del cliente e dell'esecutore</b></p> <p><i>Se il cliente è una persona fisica, l'identificazione consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente stesso, previa esibizione di un documento d'identità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico, <b>purché non modificabile.</b></i></p> <p>(...)</p> <p><i>Fermo restando il rispetto degli obblighi previsti dalle Sezioni VI e VII della presente Parte, l'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la loro presenza fisica, per i clienti:</i></p> <p>(...)</p> <p><i>4) che siano già stati identificati dal destinatario in relazione ad un altro rapporto continuativo in essere, <b>purché le informazioni esistenti siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente e alle caratteristiche del nuovo rapporto che si intende avviare;</b></i></p>	<p>Con riferimento al formato delle copie di documenti di identità da acquisire, che possono essere cartacee o elettroniche, si suggerisce di espungere l'inciso "<b>purché non modificabile</b>" che, <i>stricto sensu</i>, parrebbe richiamare l'applicazione di misure tecnologiche (conservazione digitale sostitutiva e apposizione di marca temporale) sproporzionate e incompatibili con quanto definito dall'attuale d.lgs. 231/2007 dove l'espressione "purché non modificabile", infatti, era già stata soppressa dal testo del novellato art. 19 del d. lgs. 231/2007 all'esito della consultazione pubblica promossa dal MEF sullo schema di decreto legislativo di recepimento della IV Direttiva.</p> <p>Tra le casistiche per cui l'obbligo di identificazione si considera assolto, anche senza la presenza fisica del cliente, vi è quella che i clienti siano già stati identificati da un altro intermediario in relazione ad un rapporto continuativo già in essere. Tale modalità però sembra valere soltanto se le informazioni siano "<i>aggiornate e adeguate</i>".</p> <p><b>Si chiede di precisare secondo quali criteri le informazioni possano essere ritenute "aggiornate e adeguate".</b> Nel dettaglio si richiede di chiarire:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- se le informazioni si possano considerare "aggiornate" nel caso in cui sia trascorso un termine non superiore ad un certo numero di mesi (definito a priori) dall'attivazione di un precedente rapporto (ancora in essere) o se nella valutazione possano influire anche altri criteri;</li><li>- cosa si intenda con il termine "adeguatezza", ovvero se sia da ricollegare soltanto al livello di rischio di riciclaggio associato alla singola posizione o anche ad altri criteri di valutazione</li></ul>



<p><b>Sezione IV – L’identificazione del titolare effettivo</b></p> <p><i>I destinatari identificano il titolare effettivo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, contestualmente all’identificazione del cliente e sulla base dei dati identificativi da questi forniti.</i></p> <p><i>All’atto dell’identificazione, i destinatari richiedono al cliente diverso da persona fisica di fornire tutte le informazioni necessarie all’identificazione del titolare effettivo sub 2).</i></p> <p><i>Il cliente va anche richiamato a dichiarare se il rapporto continuativo è aperto o l’operazione occasionale è effettuata per conto di un altro soggetto nonché a fornire tutte le indicazioni necessarie all’identificazione di questo soggetto e dell’eventuale titolare effettivo sub 2) dello stesso.</i></p> <p><i>Fermo quanto sopra, le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo si presumono effettuate per conto del cliente-persona fisica intestatario del rapporto o, nel caso di cliente diverso da persona fisica, del titolare effettivo sub 2) del rapporto stesso, salva diversa indicazione del cliente. All’atto della costituzione del rapporto continuativo, i destinatari assicurano che il cliente si impegni a segnalare, nel corso del futuro svolgimento del rapporto, le eventuali operazioni di importo pari o superiore a quelli indicati nella Sezione 2, lettera b) della presente Parte, effettuate per conto di terzi e a fornire tutte le indicazioni necessarie all’identificazione del titolare effettivo dell’operazione.</i></p>	<p>Da quanto riportato nel decreto e nelle disposizioni attuative si evince che è stato introdotto, nel novero dei “dati identificativi”, anche l’indirizzo di domicilio, laddove differente dall’indirizzo di residenza. Secondo l’art.1 c. 2 lett. n) del d.lgs. 231/2007, così modificato dal d.lgs. 90/2017, per “dati identificativi” si intendono “<i>il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica, gli estremi del documento di identificazione e, ove assegnato, il codice fiscale, o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e, ove assegnato, il codice fiscale</i>” e secondo le disposizioni in consultazione sembrerebbe che sia necessario raccogliere i dati identificativi, compreso il domicilio, non solo del cliente ma anche del titolare effettivo.</p> <p>Ad avviso della scrivente l’informazione del domicilio del titolare effettivo, peraltro difficilmente verificabile e riscontrabile, non costituisce un elemento significativo per il patrimonio informativo utilizzato dagli intermediari ai fini della profilazione del cliente e del controllo costante nel corso del rapporto continuativo. A titolo meramente esemplificativo, si cita il caso di un titolare effettivo che detenga la proprietà indiretta di una quota di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate estere. In tal caso, il recupero di tale informazione sarebbe estremamente difficoltoso, oltre che non verificabile.</p> <p><b>Si propone dunque di modificare la presente sezione, non prevedendo l’eventuale raccolta dei dati del domicilio anche per il titolare effettivo o, in subordine, rendendo tale requisito applicabile soltanto a seguito dell’effettiva implementazione dell’apposita sezione del registro delle imprese prevista dall’art. 21 del d.lgs. 231/2007.</b></p>
<p><b>Sezione VI – l’acquisizione e la valutazione delle informazioni sullo scopo e la natura prevista del rapporto continuativo e delle operazioni occasionali</b></p>	<p>Nelle disposizioni in consultazione si stabilisce che, in caso di rischio elevato, debbano essere tra l’altro acquisite, anche in relazione al titolare effettivo, <i>informazioni relative a “la situazione economica, patrimoniale e la situazione lavorativa, economica e</i></p>



<p><i>In caso di rischio elevato, sono acquisite e valutate ulteriori informazioni relative al cliente e al titolare effettivo, tra cui:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>l'origine dei fondi utilizzati nel rapporto;</i></li><li>- <i>le relazioni d'affari e i rapporti con altri destinatari;</i></li><li>- <i>la situazione economica (es. fonti di reddito) e patrimoniale (possono essere acquisiti, a titolo esemplificativo, bilanci, dichiarazioni IVA e dei redditi, documenti e dichiarazioni provenienti dal datore di lavoro, da intermediari finanziari o altri soggetti);</i></li><li>- <b><i>la situazione lavorativa, economica e patrimoniale di familiari e conviventi.</i></b></li></ul>	<p><i>patrimoniale di <b>familiari e conviventi</b>".</i></p> <p>L'acquisizione obbligatoria di tali informazioni per tutti i clienti per i quali si sia riscontrato un alto rischio di riciclaggio potrebbe tradursi in uno sforzo non proporzionato, e non particolarmente utile per le valutazioni di adeguata verifica, specie in relazione a titolari effettivi di persone giuridiche, intercettando informazioni personali sensibili di soggetti estranei o remoti rispetto alle necessità di approfondimento dell'adeguata verifica. In particolar modo l'acquisizione di tali documentazioni per familiari e persone notoriamente collegate non è sempre possibile o quantomeno immediata, risultando estremamente gravoso per i destinatari.</p> <p><b>Si ritiene opportuno suggerire una modifica di questa disposizione, prevedendo che le succitate informazioni debbano essere intese come opzionali nell'estensione delle verifiche sulla clientela ad alto rischio e funzionali allo scopo in maniera proporzionale e pertinente.</b></p>
<p><b>Sezione VIII – Disposizioni specifiche in materia di operatività a distanza</b></p> <p><i>In caso di operatività a distanza i destinatari:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>acquisiscono i dati identificativi del cliente e ne effettuano il riscontro su una copia - ottenuta tramite fax, posta, in formato elettronico o con modalità analoghe – di un valido documento di identità, ai sensi della normativa vigente;</i></li><li>- <i>provvedono a un'ulteriore verifica dei dati acquisiti secondo le modalità ritenute più opportune, in relazione al profilo di rischio (20).</i></li></ul> <p><i>(20) A titolo esemplificativo, si indicano le seguenti modalità: contatto telefonico su utenza fissa (welcome call); invio di comunicazioni a un domicilio fisico con ricevuta di ritorno; bonifico proveniente da un intermediario bancario con sede in Italia o in un paese comunitario; richiesta di invio di documentazione controfirmata; verifica su residenza, domicilio, attività svolta, tramite richieste di informazioni ai competenti uffici ovvero mediante incontri in loco, effettuati</i></p>	<p>Tra le tecniche di identificazione a distanza introdotte dalle nuove disposizioni, assume rilievo la possibilità di procedere all'identificazione del cliente mediante verifica del documento di identità unitamente all'ulteriore riscontro basato su affidabili soluzioni tecnologicamente innovative, quali, ad esempio, quelle che prevedono forme di riconoscimento biometrico.</p> <p><b>A tale proposito, si chiede di poter ricevere chiarimenti su quali siano le forme di riconoscimento biometrico ricomprese dalla normativa.</b></p>



avvalendosi di personale proprio o di terzi; **nel rispetto dell'approccio basato sul rischio, utilizzo di altri meccanismi di riscontro basati su affidabili soluzioni tecnologiche innovative (quali, ad esempio, quelle che prevedono forme di riconoscimento biometrico), purché assistite da robusti presidi di sicurezza.**

### PARTE TERZA – OBBLIGHI SEMPLIFICATI DI ADEGUATA VERIFICA

#### Sezione II – Misure semplificate di adeguata verifica

*Le misure di adeguata verifica semplificata consistono in una riduzione dell'estensione e/o della frequenza degli adempimenti previsti nella Parte Seconda attraverso:*

*(...)*

*- una riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti ai fini dell'adeguata verifica, prevedendo che l'aggiornamento sia condotto al ricorrere di specifiche circostanze (quali, ad esempio, l'apertura di un nuovo rapporto o l'effettuazione di un'operazione di importo superiore a una soglia prestabilita). **L'aggiornamento dei dati deve in ogni caso essere condotto almeno ogni cinque anni.***

Nelle nuove disposizioni è previsto che, pur essendo consentita una riduzione della frequenza dell'aggiornamento dei dati raccolti ai fini dell'adeguata verifica, *“l'aggiornamento dei dati deve in ogni caso essere condotto **almeno ogni cinque anni**”*. Viene dunque introdotto un obbligo di revisione dei dati entro un limite prefissato di tempo che risulta poco coerente con l'impostazione normativa generale di procedure di adeguata verifica secondo un approccio basato sul rischio.

A tale proposito si ricorda che con comunicazione del 9 marzo 2015 il Dipartimento di Vigilanza Bancaria e Finanziaria di Banca d'Italia, rispondendo al Quesito Assofin del 14 novembre 2014 concernente il controllo costante ai fini antiriciclaggio in relazione ai contratti di credito al consumo, ha affermato quanto segue: *“spetta agli intermediari stabilire la tempistica e la frequenza dell'aggiornamento relativo ai dati e alle informazioni acquisite e alle relative verifiche sulla base di una valutazione caso per caso (in ragione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi nel caso specifico). Ciò implica che l'intermediario rimane libero di scegliere le modalità più adatte allo svolgimento del controllo, tenendo in considerazione le peculiarità di ciascun rapporto e fermo restando che, in ultima analisi, esso deve essere in grado di dimostrare che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”*.

In coerenza con il richiamato principio, si chiede di eliminare dalle disposizioni il termine dei cinque anni per l'aggiornamento dei dati della clientela, rimettendo la



	<p>modulazione della frequenza dell'aggiornamento dei dati alla valutazione del singolo intermediario sulla base del sistematico ricorso all'approccio basato sul rischio.</p> <p>In subordine, si chiede di precisare che "l'aggiornamento" dei dati possa essere eseguito anche attraverso sistemi automatici di monitoraggio e verifica dei dati dei clienti in connessione con basi di dati pubbliche e/o private senza un'interazione diretta con la clientela nell'arco dei cinque anni laddove non intervengano eventi che la rendano indispensabile.</p>
--	--

#### PARTE QUARTA – OBBLIGHI RAFFORZATI DI ADEGUATA VERIFICA

<p><b>Sezione V- Persone Politicamente Esposte</b></p> <p><i>I destinatari adottano misure adeguate e acquisiscono tutte le informazioni necessarie per stabilire l'origine sia del complessivo patrimonio dei PEP sia dei fondi specificamente impiegati nel rapporto o nell'operazione occasionale. A tal fine, in caso di rapporti continuativi, i destinatari acquisiscono un'attestazione del cliente e verificano le informazioni sulla base di documenti pubblicamente disponibili e/o in base ad attestazioni di altri intermediari, ove rilasciate.</i></p>	<p>Con riferimento ai requisiti di gestione delle Persone Politicamente Esposte (PEP), le disposizioni in esame richiedono che i destinatari adottino misure adeguate e ottengano tutte le informazioni necessarie per stabilire l'origine del complessivo patrimonio dei PEP. In particolare, le disposizioni prevedono in capo ai destinatari l'obbligo di acquisire un'attestazione del cliente e di verificare "le informazioni sulla base di documenti pubblicamente disponibili e/o in base ad attestazioni di altri intermediari, ove rilasciate".</p> <p>A tale proposito, si segnala che la documentazione necessaria per tale verifica non è sempre disponibile e, laddove disponibile, il suo recupero risulta particolarmente difficoltoso, aggravando in maniera considerevole le attività operative di gestione dei PEP.</p> <p>Per tali motivi, si chiede che tale sezione venga modificata possibilmente eliminando l'obbligo di verifica delle informazioni o rendendolo applicabile soltanto in taluni casi (ad esempio laddove le informazioni siano di pubblico dominio).</p>
--	---

#### PARTE QUINTA – ESECUZIONE DA PARTE DI TERZI DEGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA

<p><b>Sezione II - Contenuto e modalità di esecuzione degli obblighi</b></p> <p><i>In caso di utilizzo dei soggetti terzi di cui alla lettera a) della Sezione I, gli obblighi</i></p>	<p>Nelle disposizioni in consultazione viene affermato che, nel caso di utilizzo di soggetti terzi per l'adeguata verifica della clientela, quest'ultima si considera soddisfatta attraverso "un'idonea attestazione rilasciata dal terzo</p>
--	---



<p>di adeguata verifica si considerano soddisfatti attraverso un' idonea attestazione rilasciata dal terzo che abbia provveduto ad adempierli <b>direttamente in relazione alla costituzione di un rapporto continuativo</b> ovvero all'esecuzione di un'operazione occasionale. (...)</p> <p><b>In caso di utilizzo di soggetti terzi che possono effettuare solo l'identificazione del cliente (cfr. Sezione I, lettera b), il destinatario assicura che i terzi gli trasmettano in ogni caso i dati e le informazioni acquisiti, affinché il destinatario stesso possa completare la procedura di adeguata verifica (25). Nell'ambito delle modalità di raccolta e scambio delle informazioni con i terzi, il destinatario deve:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>definire le fasi dell'adeguata verifica demandate ai terzi, individuare i dati e le informazioni che è necessario siano trasmesse dai terzi e le modalità e la tempistica della trasmissione;</b></li><li>- <b>predisporre strumenti, in formato cartaceo o elettronico, per lo scambio tempestivo dei flussi informativi;</b></li><li>- <b>verificare, nei limiti della diligenza professionale, la veridicità dei documenti ricevuti e la correttezza e attendibilità delle informazioni desunte dagli stessi;</b></li><li>- <b>acquisire, ove necessario, informazioni supplementari, dai terzi stessi, dal cliente</b></li></ul>	<p><b>che abbia provveduto ad adempierli direttamente in relazione alla costituzione di un rapporto continuativo ovvero all'esecuzione di un'operazione occasionale".</b></p> <p>A tale proposito si chiedono i seguenti chiarimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>si chiede di precisare se con l'espressione "direttamente"</b> si intenda affermare che il soggetto che rilascia l'attestazione debba aver adempiuto agli obblighi unicamente con i propri dipendenti o se sia ammessa la possibilità, anche per tale soggetto, di delegare tali obblighi a collaboratori esterni;</li><li>- <b>si chiede di confermare che con l'espressione "in relazione alla costituzione di un rapporto continuativo"</b> si intenda fare riferimento all'ipotesi che il soggetto terzo stia collocando un prodotto per conto dell'intermediario al quale fornisce l'attestazione, senza aver già avuto modo di conoscere il cliente indipendentemente dall'operazione che si sta effettuando per l'intermediario mandante.</li></ul> <p>Secondo quanto riportato nella Parte Quinta delle disposizioni in consultazione, gli agenti in attività finanziaria possono effettuare soltanto l'identificazione del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo (inclusa l'acquisizione di una copia dei documenti di identità), e devono trasmettere tempestivamente tutti i dati e le informazioni acquisite all'intermediario mandante che provvederà a completare il processo di adeguata verifica.</p> <p>Condividendo l'iter esposto, <b>si chiede di precisare che gli agenti in attività finanziaria</b>, in quanto</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>eseguono soltanto la fase di identificazione della clientela,</b></li><li>- <b>hanno l'obbligo di trasmettere all'intermediario mandante tutte i dati e le informazioni acquisite, secondo le modalità e le tempistiche da quest'ultimo definite,</b></li><li>- <b>operano per conto di intermediari e sono questi ultimi ad erogare il finanziamento al cliente finale,</b></li><li>- <b>non sono i responsabili del rapporto instaurato con il cliente,</b></li></ul> <p><b>non siano a loro volta tenuti a conservare i dati e le informazioni della clientela e che il loro obbligo di conservazione si possa ritenere concluso con la trasmissione dei dati e documenti al mandante.</b></p>
---	--



<i>ovvero da altre fonti.</i>	Tale chiarimento appare necessario al fine di permettere una efficace, corretta e trasparente gestione della rete distributiva da parte degli intermediari mandanti e di evitare qualsiasi duplicazione di documenti contenenti dati e delle informazioni acquisite dalla clientela.
-------------------------------	--

#### ALLEGATO 1 – FATTORI DI BASSO RISCHIO

<p><b>B) Fattori di basso rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione:</b></p> <p><i>4) prodotti o servizi finanziari che offrono servizi opportunamente definiti e circoscritti a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria.</i></p>	<p>Il finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio/pensione è un prodotto destinato a determinate tipologie di clientela (lavoratori dipendenti, pubblici o privati, e pensionati) e, come riportato negli Orientamenti di Banca d'Italia del 30 marzo 2018 in tema di "Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o della pensione", <i>"sotto il profilo dell'inclusione finanziaria, costituisce una importante opportunità di finanziamento per clientela che potrebbe altrimenti restare esclusa dal circuito del credito"</i>.</p> <p>Tale tipologia di prodotto offre dunque oggettivi elementi di fondatezza alla scelta di poter inquadrare questa forma di finanziamento tra le tipologie di prodotti/servizi finanziari a basso rischio di riciclaggio.</p> <p>In considerazione di quanto sinora esposto, si propone di inserire, anche soltanto a titolo esemplificativo, il finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio/pensione tra le casistiche rientranti nel punto 4) della lettera B) dell'Allegato 1 relativo ai fattori di basso rischio.</p>
--	--

#### ALLEGATO 3 – PROCEDURA DI VIDEOIDENTIFICAZIONE

<p><i>I destinatari realizzano un sistema che garantisca, preliminarmente alla instaurazione della sessione audio/video, la cifratura del canale di comunicazione mediante l'adozione di meccanismi standard, applicativi e protocolli aggiornati alla versione più recente. Essi, inoltre, garantiscono l'utilizzo di</i></p>	<p>Si esprime apprezzamento per l'inserimento, tra le modalità di identificazione a distanza, della cd. video-identificazione, novità che tra l'altro segue i ritmi incalzanti dello sviluppo tecnologico odierno e si pone in linea con le scelte normative assunte da altri paesi europei.</p> <p>Con specifico riferimento al settore che la scrivente</p>
--	---



<p><i>applicativi orientati all'usabilità e all'accessibilità da parte del cliente.</i></p> <p><i>I destinatari assicurano che l'identificazione da remoto effettuata da parte dell'operatore addetto alla video-identificazione (di seguito, "operatore"), rispetti le seguenti condizioni</i></p> <p><i>(...)</i></p> <p><i>La sessione audio/video deve essere condotta seguendo una procedura scritta e formalizzata dai destinatari che prevede almeno le seguenti attività:</i></p> <p><i>a) l'operatore acquisisce il consenso alla videoregistrazione e alla sua conservazione e informa che la videoregistrazione sarà conservata in modalità protetta;</i></p> <p><i>b) l'operatore dichiara le proprie generalità;</i></p> <p><i>c) il cliente conferma i propri dati identificativi;</i></p> <p><i>d) il cliente conferma la data e l'ora della registrazione;</i></p> <p><i>e) il cliente conferma di voler instaurare il rapporto continuativo e conferma i dati identificativi e gli altri dati inseriti nella modulistica on-line in fase di pre-registrazione;</i></p> <p><i>f) il cliente conferma il proprio numero di telefonia mobile e l'indirizzo mail;</i></p> <p><i>g) l'operatore invia un sms che il cliente è tenuto a esporre al dispositivo di ripresa e una mail all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal cliente, con un link ad una URL appositamente predisposta per la verifica;</i></p> <p><i>(...)</i></p> <p><i>j) l'operatore chiede al cliente di compiere una o più azioni casuali volte a rafforzare l'autenticità della richiesta;</i></p> <p><i>(...)</i></p>	<p>Associazione rappresenta, il fatto che sia stata riconosciuta la possibilità per gli intermediari bancari e finanziari di identificare direttamente un potenziale cliente mettendolo in contatto da remoto con un proprio operatore attraverso un contatto via webcam o dispositivo simile che garantisca sicurezza e trasparenza dell'operazione, rappresenta un metodo innovativo in quanto permette di poter adempiere a distanza agli obblighi di adeguata verifica preservando, al contempo, il contatto diretto con il cliente.</p> <p>Tuttavia, nella descrizione del procedimento riportata nell'Allegato 3 si rilevano alcune specificità nel processo e nella citazione degli strumenti da utilizzare per il corretto svolgimento delle operatività che possono determinare problemi "pratici" e difficoltà operative.</p> <p>In particolare si segnala che il passaggio descritto alla lettera g), ovvero che <i>"l'operatore invia un sms che il cliente è tenuto a esporre al dispositivo di ripresa e una mail all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal cliente, con un link ad una URL appositamente predisposta per la verifica"</i> appare di difficile applicazione operativa se si ipotizza, come strumento per la video-identificazione, un tablet o uno smartphone. Difficoltà operative si potrebbero inoltre riscontrare anche nell'effettuare quanto disposto dalla lettera j), che prevede che <i>l'operatore chieda al cliente di compiere una o più azioni casuali volte a rafforzare l'autenticità della richiesta.</i></p> <p>Si chiede, pertanto, di rivalutare il processo di video-identificazione descritto in modo da garantire una maggiore coerenza e fattibilità delle operatività in essi indicate, considerando anche la molteplicità e le caratteristiche dei dispositivi che possono permettere l'identificazione a distanza e in un'ottica di continua evoluzione digitale e tecnologica.</p>
--	---